

Luigi Lacchè

## Presentazione

Questo libro raccoglie gli atti della XVIII Giornata Gentiliana svoltasi a San Ginesio nelle due sessioni del 21 e 22 settembre 2018<sup>1</sup>. Proseguendo la lunga e mai interrotta<sup>2</sup> attività scientifica promossa dal Centro Internazionale di Studi Gentiliani – prossimo a celebrare nel 2021 il ragguardevole traguardo dei primi quarant’anni –, il volume, sesto della nuova serie editoriale, dà ora forma definitiva<sup>3</sup> ai risultati scaturiti dal Convegno dedicato ad «Alberico Gentili e lo *jus post bellum*. Prospettive tra diritto e storia».

La Giornata Gentiliana – con carattere biennale – rappresenta il momento più fecondo per promuovere una riflessione

<sup>1</sup> L’organizzazione della Giornata Gentiliana è stata possibile grazie al generoso sostegno della Regione Marche, del Comune di San Ginesio, della Unione Montana dei Monti Azzurri, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, dell’Università di Macerata e della Sapienza Università di Roma. Come sempre, la Giornata Gentiliana ha beneficiato dell’impegno impagabile della Presidente onoraria del CISG, la dott.ssa Pepe Ragoni, alla quale va il nostro più vivo ringraziamento.

<sup>2</sup> Nonostante i gravissimi danni materiali provocati dal terremoto del 2016 alla città di San Ginesio e alla stessa sede del CISG, in questi anni sono stati pubblicati presso eum – Edizioni Università di Macerata, i seguenti volumi: *Alberico Gentili. Diritto internazionale e Riforma. Atti del convegno della XVI Giornata Gentiliana, San Ginesio, 19-20 Settembre 2014*, a cura di Vincenzo Lavenia, 2017; Stefano Colavecchia, *Alberico Gentili e l’Europa. Storia ed eredità di un esule italiano nella prima età moderna*, 2018; *Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616), San Ginesio, 16-17 settembre 2016*, a cura di Vincenzo Lavenia, 2018; Alberico Gentili, *Libro di varie letture virgiliane al figlio Roberto*, traduzione e introduzione di Francesca Iurlaro, con prefazione di Filippo Mignini, 2020.

<sup>3</sup> Ringrazio qui vivamente l’amico prof. Vincenzo Lavenia per il generoso lavoro di *editing* dei materiali pubblicati.

interdisciplinare ispirata all'opera di Alberico Gentili. E anche questa volta il tema è stato analizzato da storici del diritto, studiosi del pensiero politico, delle relazioni internazionali e del diritto internazionale. Come è noto, il terzo ed ultimo libro del *De iure belli* è stato dedicato da Gentili alla trattazione del diritto post-bellico. Quali principi, regole, consuetudini, esperienze storiche “governano” il momento della pace che è “il fine della guerra”? Muovendo, come sempre, dall'opera gentiliana, il Convegno si è proposto di ricostruire il dibattito storico sul rapporto tra la fine del conflitto e l'instaurazione di una pace “giusta”, per arrivare ai temi contemporanei e drammatici del crescente fenomeno di dissoluzione della forma della guerra che pone nuovi interrogativi e richiede nuove soluzioni.

Nel diritto internazionale il concetto di *jus post bellum* è utilizzato per riferirsi ad una pluralità di questioni giuridiche che sorgono a partire dal momento in cui cessano i conflitti armati. Si tratta di un tema che è stato oggetto di una recente riscoperta nella letteratura internazionalistica, dove viene oggi esaminato come un concetto distinto da altri strettamente correlati, come quello di giustizia di transizione. *Jus post bellum* esamina quando un conflitto – interno o internazionale – può dirsi cessato, gli attori che intervengono, e le fonti che regolano questa delicata fase di transizione verso la pace.

La prima sessione del Convegno<sup>4</sup> – dopo i saluti ufficiali<sup>5</sup> – ha messo a fuoco il tema nella prospettiva storica e in quella di teoria delle relazioni internazionali («Lo *jus post bellum*: esperienze e riflessioni storiche»). Alain Wijffels<sup>6</sup>, nella sua relazione introduttiva, ha colto due aspetti fondamentali dell'opera gentiliana. L'interrogativo presente nel titolo del suo contributo<sup>7</sup> prelude ad una risposta pienamente affermativa. I ventiquattro capitoli che formano il terzo libro prendono in considerazione

<sup>4</sup> Sotto la presidenza del prof. Lavenia dell'Università di Bologna.

<sup>5</sup> Sono intervenuti il Sindaco di San Ginesio Sig. Giuliano Ciabocco, il rettore dell'Università di Macerata prof. Francesco Adornato, il presidente del Centro prof. Luigi Lacchè.

<sup>6</sup> Università di Leiden, Leuven e Louvain-la-Neuve / CNRS, Centre d'Histoire Judiciaire, Lille.

<sup>7</sup> *The jus post bellum, Cornerstone of Gentili's 'De iure belli'?*

quasi tutti i temi principali, in maniera sufficientemente sistematica. L'*incipit* del capitolo 1 («Del fine della guerra, e della pace») chiude, possiamo dire, il “cerchio” concettuale: «Finora – scrive Gentili – ci siamo occupati del diritto riguardante l’inizio e la conduzione della guerra, ora rimane da vedere cosa dice il diritto riguardo al modo di porvi fine. Di certo, il fine della guerra è la pace, in vista della quale occorre che tutti si adoperino»<sup>8</sup>. I primi undici capitoli toccano temi come la “vendetta” del vincitore, le spese e i danni di guerra, le varie forme di punizione<sup>9</sup> e alcuni loro effetti sulla condizione dei vinti. I capitoli dal 13 al 24 riguardano la questione dei trattati di pace e della loro tipologia<sup>10</sup>. Wijffels individua nel capitolo centrale, il dodicesimo («Si utile cum honesto pugnet») <sup>11</sup>, la chiave di lettura per comprendere appieno il significato della riflessione gentiliana. Questo capitolo, che discute i controversi rapporti dialettici tra *utilitas*, *honestas* e *iustitia*, «[...] may be regarded as

<sup>8</sup> La fonte qui è Aristotele, *Politica*, VII [15, 1334 a], in Alberico Gentili, *Il diritto di guerra (De Iure Belli Libri III, 1598)*, introd. Diego Quaglioni, trad. Pietro Nencini, apparato critico a cura di Giuliano Marchetto e Christian Zendri, Milano, Giuffrè, 2008, p. 427. Sul concetto di pace cfr. Giuliano Marchetto, *Una guerra giusta per una giusta pace. Il diritto dei trattati nel ‘De iure belli libri III’ (1598) di Alberico Gentili*, «Laboratoire italien. Politique et société», 10, *Justice et armes au XVIIe siècle*, a cura di Diego Quaglioni e Jean-Claude Zancarini, 2010, pp. 65-84; Id., *La definizione giuridica della pace nel ‘De iure belli’ di Alberico Gentili*, in Alberico Gentili, *Giustizia, guerra, impero. Atti del convegno della XIV Giornata Gentiliana, San Ginesio, 24-25 settembre 2010*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 295-309.

<sup>9</sup> Cfr. Alexis Blane and Benedict Kingsbury, *Punishment and the ius post bellum*, in *The Roman Foundation of the Law of Nations: Alberico Gentili and the Justice of Empire*, eds. Benedict Kingsbury and Benjamin Straumann, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 241-267.

<sup>10</sup> Vedi in particolare Randall C.H. Lesaffer, *Alberico Gentili’s ‘jus post bellum’ and Early Modern Peace Treaties*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations*, cit., pp. 210-240. Cfr. anche Id., *Peace Treaties from Lodi to Versailles*, in *Peace Treaties and International Law. From the Late Middle Ages to World War One*, ed. Randall C.H. Lesaffer, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 9-44; Marchetto, *Una guerra giusta per una giusta pace*, cit.; Claudia Storti, *Foedus, amicitia e societas: Alberico Gentili tra tradizione e innovazione*, in Alberico Gentili (*San Ginesio 1552 - Londra 1608*). *Atti dei convegni nel quarto centenario della morte*, vol. 2, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 333-376.

<sup>11</sup> *Quando l’utile è in conflitto con l’onesto*, in Gentili, *Il diritto di guerra*, cit., p. 509.

a condensed theory of good governance applied to *post bellum* situations»<sup>12</sup>.

Alain Wijffels insiste ormai da anni sull'importanza di leggere un autore come Gentili nella sua complessa dimensione di giurista capace, grazie alla sua solida *expertise* politico-giuridica, di contribuire al «decision-making process of public governance»<sup>13</sup>. Se nella fase dello *jus ad bellum* è il “politico” a dominare la scena, nello *jus in bello* è la logica militare, nello *jus post bellum* il giurista della tradizione, aggiornata e integrata attraverso la cultura classico-umanistica e la trattatistica politica del XVI secolo, potrà essere protagonista nel momento che deve condurre alla pace e al ristabilimento degli «[...] ordinary principles of good governance [...]»<sup>14</sup>. Nella prospettiva “classica” dell’arte del “buon governo” – la *governance* che cerca di tenere in equilibrio tre “forze” in costante tensione: opportunità, onestà e giustizia – lo *jus post bellum* appare a Gentili lo “spazio” naturale del “nuovo” giurista-politico del nascente diritto internazionale. Ha così ragione Wijffels quando considera il libro III la “pietra angolare” del capolavoro gentiliano. In tal senso «[...] the third book of *De iure belli* is arguably the first systematic treatise on the *jus post bellum* in legal history. The whole of *De iure belli* should be acknowledged as a major stage in early-modern legal literature»<sup>15</sup>.

Nel mondo di Gentili «la guerra ha un ruolo centrale nella strutturazione delle relazioni con gli altri»<sup>16</sup>. La “guerra giusta”, nel senso di un conflitto *secundum ius*, sottoposto a un insieme di principi e di regole etico-giuridiche, è il punto focale, testimoniato probabilmente anche dal titolo dell’intera opera. Ma se il fine della guerra è la pace allora acquista significato anche la

<sup>12</sup> Wijffels, in questo volume, p. 22.

<sup>13</sup> Ivi, p. 19.

<sup>14</sup> «With the advent of peace, the ordinary principles of good governance are restored and, in the legal-political culture developed by late-medieval legal scholarship, a rule of law reflecting the fundamental requirement of justice should prevail effectively. Gentili’s *ius post-bellum* is precisely intended to secure that re-instatement of the rule of law in its full force», ivi, p. 34.

<sup>15</sup> Ivi, p. 33.

<sup>16</sup> Luigi Nuzzo, *Quando la guerra è finita. Quale diritto per una pace giusta?*, in questo volume, p. 56.

domanda che Luigi Nuzzo introduce nel suo contributo al volume – «Quale diritto per una pace giusta?»<sup>17</sup> – e che sta ancora al centro del nostro orizzonte. In questo senso «il terzo libro del *De iure belli* [...] è molto interessante perché ci permette di complicare la rappresentazione gentiliana di guerra e ci aiuta a comprendere i limiti delle costruzioni attuali in tema di *jus post bellum* dalle quali siamo partiti. Per Gentili infatti l’obiettivo della guerra è la realizzazione della pace ed è la guerra che predetermina il discorso sulla pace»<sup>18</sup>.

La pace, attraverso i trattati e le convenzioni, divenne nella prassi diplomatica europea del tardo Cinquecento lo “spazio” dentro il quale “assorbire” il tema della giustizia (in precedenza inglobato essenzialmente nella dottrina della *iusta causa*). «Prendere sul serio il bisogno di storia degli internazionalisti e tornare a Gentili, attraverso la prospettiva dello *jus post bellum* permette, allora, di riscoprire la centralità di quel rapporto e la forza di concetti come bontà, giustizia, equità anche nel discorso sulla pace del giurista di San Ginesio, avviando un opportuno processo di ricontestualizzazione del *De iure belli* e del suo autore»<sup>19</sup>.

Il contributo<sup>20</sup> di Alessandro Colombo<sup>21</sup> apre la parte del volume relativa al “dialogo” a distanza tra l’opera gentiliana e i problemi contemporanei. Quella di Gentili è, come avviene per i “classici”, una *distanza performativa*. Uscendo dalle rassicuranti storie genealogiche del diritto internazionale è possibile cogliere, proprio nella distanza, lo stimolo per una riflessione sul contemporaneo che acquisti maggiore *profondità* e più ampia *visuale*. Quasi da far emergere una domanda che sa di paradosso: il nostro Gentili, come scriverebbe oggi il suo terzo libro del *De iure belli*?

Il dibattito contemporaneo analizzato da Colombo ci fa vedere la disarticolazione del “dopo”, di un orizzonte diviso

<sup>17</sup> Ivi, p. 37.

<sup>18</sup> Ivi, p. 52.

<sup>19</sup> Ivi, p. 60.

<sup>20</sup> Alessandro Colombo, *Tra riscoperta della guerra giusta e dissoluzione della guerra. La strada stretta dello jus post bellum*, in questo volume.

<sup>21</sup> Università di Milano.

tra incerti confini e il rischio della vera e propria dissoluzione. «L'insidiosa elusività dello *jus post bellum* sul terreno politico rimanda a una seconda batteria di problemi, di natura più specificamente giuridica. Già a prima vista, il rischio che traspare è quello del sovraccarico. Sotto l'etichetta di *jus post bellum* – il monito di Alessandro Colombo – sono raccolte cose molto diverse e, quel che è peggio, in rapporto non necessario tra loro: la giustizia internazionale, le riparazioni, la disciplina giuridica delle fasi di transizione, la nozione stessa di “pace giusta”»<sup>22</sup>.

L'autore del saggio ripercorre le varie fasi e la complessa fenomenologia della dimensione del “post”: anzitutto nel perdurante contesto del fragile ordine politico e istituzionale sorto dalle ceneri della Guerra Fredda. Dagli anni novanta l'Ordine Internazionale – se così vogliamo chiamarlo – è stato segnato da una serie quasi ininterrotta di guerre e interventi militari “giustificati” – *de iure* o *de facto* – dalla “necessità” di abbattere dittatori e Stati canaglia, proteggere popolazioni civili e minoranze<sup>23</sup>, dichiarare “guerra globale al terrore” e sradicare le sue “centrali”. «Non può stupire, allora, – osserva giustamente Colombo – che proprio in questo contesto si sia diffusa l'esigenza di dare una forma giuridica alla fase di trapasso dalla guerra alla pace. Così come non può stupire che in questo tentativo siano confluiti sia i punti di forza che quelli di debolezza della congiuntura politica e intellettuale alla quale apparteniamo»<sup>24</sup>.

Un altro tema “classico” dello *jus post bellum* è al centro del contributo<sup>25</sup> di Giulio Bartolini<sup>26</sup> che ha aperto la seconda sessione<sup>27</sup> della Giornata Gentiliana. Se in Gentili e in gran parte della tradizione gius-internazionalistica il tema delle riparazioni riveste – pur con caratteri, istituti e impieghi mutevoli nel corso del tempo – un'indubbia e legittima rilevanza, sia teorica che pratica, con il culmine rappresentato dalle vicende epocali

<sup>22</sup> Ivi, p. 64.

<sup>23</sup> Per tutti cfr. Luca Scuccimarra, *Proteggere l'umanità. Sovranità e diritti umani nell'epoca globale*, Bologna, il Mulino, 2016.

<sup>24</sup> Colombo, in questo volume, p. 61.

<sup>25</sup> Giulio Bartolini, *Le riparazioni di guerra: da una prospettiva inter-statale ad una individuale*.

<sup>26</sup> Università di Roma Tre.

<sup>27</sup> Presieduta dal Prof. Paolo Palchetti, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

legate ai trattati del primo dopoguerra (1919-1921), il panorama del secondo dopoguerra ha sancito, per varie ragioni, il sostanziale declino del ricorso alle riparazioni, anche quando previste. Soprattutto, nota Bartolini, più che l'esistenza di dubbi su alcune questioni giuridiche, «è l'assenza nella volontà politica e diplomatica degli Stati di utilizzare pienamente gli strumenti teorico-giuridici presenti nell'ambito delle riparazioni di guerra ad agire quale principale freno nella loro messa in opera riducendone la valenza come strumento sia per eliminare le conseguenze di questi illeciti sia quale deterrente rispetto ad azioni contrarie a regole fondamentali dell'ordinamento giuridico internazionale in ragione della prevedibilità del conseguente regime riparatorio». Tanto che «l'evidente irrilevanza della riparazione rispetto alle violazioni delle norme di *jus ad bellum* e *jus in bello* non può che portare a seri interrogativi sulla capacità del regime della responsabilità internazionale di operare, effettivamente, in relazione alla lesione di norme di rilievo fondamentale per l'ordinamento internazionale, così da rischiare di apparire quale un vuoto orpello teorico rispetto alle pretese degli Stati lesi e delle concrete vittime»<sup>28</sup>.

Di indubbio interesse è anche il tema delle situazioni territoriali illecite<sup>29</sup>. Marco Pertile<sup>30</sup> prende in esame questa dimensione nel contesto delle regole del diritto internazionale. Pur considerata ampiamente dalla dottrina internazionalistica degli ultimi vent'anni, ciò che è mancato è proprio il collegamento con la categoria dello *jus post bellum*. È convinzione dell'autore che «[...] una norma il cui postulato fondamentale consiste nell'affermare che, qualora il controllo territoriale si costituisca in violazione di alcune regole del diritto internazionale – essenzialmente il divieto di conquista e l'autodeterminazione dei popoli –, la stessa violazione faccia sorgere in capo ai terzi l'obbligo di non riconoscerne effetti giuridici rivesta un indubbio interesse nell'ambito dell'area semantica dello *jus post bellum*»<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Bartolini, in questo volume, p. 116.

<sup>29</sup> Marco Pertile, *Mettere in discussione la stabilità delle situazioni territoriali illecite: l'obbligo di non riconoscimento nella prospettiva dello jus post bellum*.

<sup>30</sup> Università di Trento.

<sup>31</sup> Pertile, in questo volume, p. 124.

La riconduzione al diritto post-bellico delle situazioni territoriali contestate dovrebbe «incorporare l'idea che la violazione del divieto di conquista e/o dell'autodeterminazione dei popoli possa generare effetti verso i terzi che sono chiamati a non adottare comportamenti sananti rispetto alle pretese territoriali illecite»<sup>32</sup>. Una domanda conseguente dovrebbe poi riguardare la durata del contrasto tra il controllo di fatto e il problema del riconoscimento giuridico. E come si possono risolvere «le situazioni che rimangono congelate dal divieto di riconoscimento? Si tratta peraltro di due domande che si rivelano determinanti anche per comprendere l'effettiva distanza del diritto internazionale attuale dall'universo giuridico di Alberico Gentili che, come vedremo, contemplava l'esistenza di un diritto di conquista»<sup>33</sup>.

Nell'ultimo contributo<sup>34</sup> al volume Samuel Wordsworth<sup>35</sup> porta la sua profonda esperienza di avvocato internazionalista e consulente di numerosi governi in controversie di grande rilevanza internazionale. Wordsworth pone all'attenzione del lettore tre casi che hanno coinvolto il governo britannico nel contesto di situazioni createsi durante e dopo i conflitti in Iraq e Afghanistan e riguardanti l'accusa di crimini di guerra o detenzioni "illegali" e sottoposizione a tortura. Quale Stato deve esercitare la propria giurisdizione per assicurare condizioni di giustizia alle vittime? Si può immaginare un regime di immunità accordato allo Stato belligerante presso le Corti di giustizia di un altro Stato o presso le Corti domestiche? E quale diritto dovrebbe poi essere applicato? Quello della Gran Bretagna? Dell'Afghanistan o dell'Iraq? Il diritto internazionale umanitario? Che ruolo ha la Corte europea dei diritti umani applicando la relativa convenzione? Si tratta, dunque, di domande molto complesse che fanno emergere una lunga serie di conflitti tra regimi giuridici diversi.

Nella sua relazione Samuel Wordsworth ricorda che Alberico Gentili «was not only one of the truly great and founding

<sup>32</sup> Ivi, p. 125.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Samuel Wordsworth, *Some thoughts on jus post-bellum before domestic and international courts*.

<sup>35</sup> Queen Counsel, Essex Court Chambers.



professors of international law but also a practitioner who advised, amongst other governments, the English authorities of the time on the important international law issues of the day»<sup>36</sup>. Con questa notazione possiamo ritornare all'inizio della Giornata Gentiliana, come è stato pure osservato nelle conclusioni che Luca Scuccimarra<sup>37</sup> ha dedicato all'intero Convegno.

Lo *jus post bellum* – ha sottolineato all'inizio Alain Wijffels – è per Gentili il momento in cui il giurista può meglio contribuire a trovare il punto di equilibrio, la “good governance” tra *utilitas, honor e iustitia*. Diamo allora la parola a Gentili e alla sua conclusione del capitolo introduttivo al libro terzo: «Quando, anche in piccola misura, si lede la giustizia, tanto più è scusato chi ne consegue un grande vantaggio. Sentiamo persino elogiare, ma io vorrei che fosse soltanto scusato. Questa è giustizia a metà. Giustizia intiera, come scrive Aristotele, è quella che antepone l'onestà a tutto il resto»<sup>38</sup>. Una giustizia a metà è quella che non poggia sulla ricerca dei principi di *aequitas* e di *fides*<sup>39</sup>. Solo una guerra “giusta” – nel senso detto – potrà condurre ad una pace duratura. Senza una «giustizia intiera» – ovvero proprio il dilemma di ogni epoca – la pace invocata da Gentili alla fine del *De iure belli* sarà poco più di una chimera.

<sup>36</sup> Wordsworth, in questo volume, p. 157.

<sup>37</sup> Sapienza, Università di Roma.

<sup>38</sup> Gentili, *Il diritto di guerra*, cit., p. 513.

<sup>39</sup> Vedi Marchetto, *La definizione giuridica della pace*, cit.